

NUOVE MISURE DI CONTRASTO AL CAPORALATO

Il reato di caporalato è stato inserito nel codice penale cinque anni fa, con l'introduzione dell'art. [603-bis](#). La fattispecie del reato era tuttavia circoscritta: puniva penalmente il caporale solo nel caso in cui fossero contestualmente provati lo svolgimento in forma organizzata della sua attività di intermediazione e lo sfruttamento fosse stato perpetrato mediante violenza, minaccia o intimidazione.

La nuova legge invece semplifica la fattispecie: oggi risponde di intermediazione illecita chiunque recluti manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori, e ciò indipendentemente dalla forma - organizzata o meno - dell'attività di intermediazione svolta e a prescindere dalle modalità con cui si è concretamente manifestato lo sfruttamento.

Il nuovo art. [603-bis c.p.](#) prevede oggi che l'ipotesi aggravata sia punita con la reclusione da cinque a otto anni e con la multa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato.

Le modifiche introdotte hanno, dunque, esteso la responsabilità penale ad ipotesi precedentemente non punite, consentendo di perseguire più capillarmente lo sfruttamento dei lavoratori.

Ulteriore strumento, che consentirà di contrastare il fenomeno del caporalato, è dato dall'introduzione della responsabilità penale per coloro che utilizzano, assumono o impiegano manodopera, sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno. È punito penalmente anche il datore di lavoro che concretamente beneficia dello sfruttamento dei lavoratori, a prescindere dal fatto che si sia servito o meno dell'attività di intermediazione del caporale.

Il nuovo testo normativo prevede, inoltre, che costituisce indice di sfruttamento la sussistenza delle seguenti condizioni:

- reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;
- reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;
- la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;
- la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.

È previsto l'aumento della pena da un terzo alla metà se:

- il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre;
- uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa;
- si è commesso il fatto esponendo i lavoratori sfruttati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro

La pena è invece diminuita da un terzo a due terzi nei confronti di chi, nel rendere dichiarazioni su quanto a sua conoscenza, si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori ovvero aiuta concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di prove decisive per l'individuazione o la cattura dei concorrenti o per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite.

La novella legislativa, inoltre, impone agli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria di procedere all'arresto di chiunque è colto in flagranza di reato per i delitti di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro commessi mediante violenza o minaccia.

Si introduce il principio per cui è sempre disposta la confisca obbligatoria delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne rappresentano il prezzo, il prodotto o il profitto. I proventi delle confische verranno assegnati al Fondo antitratta, le cui finalità vengono estese anche alle vittime del delitto di caporalato.

Il giudice può disporre, in luogo del sequestro, il controllo giudiziario dell'azienda presso cui è stato commesso il reato, qualora l'interruzione dell'attività imprenditoriale possa comportare ripercussioni negative sui livelli occupazionali o compromettere il valore economico del complesso aziendale.

L'ultima parte della legge introduce, infine, misure a sostegno e a tutela del lavoro agricolo, come il potenziamento della Rete del lavoro agricolo di qualità, che dovrebbe raccogliere e certificare le aziende virtuose.

Indagini sindacali hanno fatto emergere dati davvero preoccupanti sul fenomeno del caporalato che interessa circa 400 mila lavoratori nel solo settore agricolo, che ricordiamo però non essere il solo ad essere interessato.

Auspichiamo che le novità introdotte dalla Legge Anti-caporalato siano davvero lo strumento capace di contrastare il fenomeno dello sfruttamento dei lavoratori, lesivo dei diritti umani, e che produca anche dumping sociale (si pensi alla situazione dei facchini nei magazzini logistici, ad esempio).

E' nella nostra identità liberare il lavoro, ancor più oggi in quei segmenti che nel nostro Paese assumono un ruolo rilevante e strategico per l'economia nazionale, troppo spesso collegati a fenomeni di criminalità organizzata capaci di alterare il mercato, mettendo in ginocchio famiglie e imprese.

ARTICOLO PER ARTICOLO LE INNOVAZIONI APPORTATE

NORMA	CONTENUTO
Modifica dell'articolo 603-bis del codice penale (Legge 199/2016, articolo 1)	L'articolo 1 detta una nuova formulazione dell'articolo 603-bis del codice penale (Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro), riscrivendo la condotta illecita del caporale, sanzionando il datore di lavoro e fissando gli indici di sfruttamento
Introduzione degli articoli 603-bis.1 e 603-bis.2 del codice penale (Legge 199/2016, articolo 2)	L'articolo 2 del provvedimento aggiunge al codice penale gli articoli 603-bis.1 e 603-bis.2, relativi a attenuanti del delitto di caporalato e a ipotesi di confisca obbligatoria
Controllo giudiziario dell'azienda e rimozione delle condizioni di sfruttamento (Legge 199/2016, articolo 3)	L'articolo 3 prevede - come misura cautelare reale - il possibile controllo giudiziario dell'azienda nel corso del procedimento penale per il reato di caporalato.
Modifica all'articolo 380 del codice di procedura penale (Legge 199/2016, articolo 4)	L'articolo 4 modifica l'articolo 380 del codice di procedura penale aggiungendo il delitto di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro commesso con violenza e minaccia tra quelli per cui è obbligatorio l'arresto in flagranza
Modifica all'articolo 12-sexies del decreto legge 8 giugno 1992 n. 306, in materia di confisca (Legge 199/2016, articolo 5)	L'articolo 5 - integrando la formulazione dell'articolo 12-sexies del DL 306/1992 (legge 356/1992) aggiunge il delitto di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro tra i reati per i quali (in caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti) è sempre disposta la confisca obbligatoria del denaro, dei beni o delle altre utilità di cui il condannato non possa giustificare la provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulti essere titolare o avere la disponibilità, a qualsiasi titolo, in valore sproporzionato al proprio reddito (dichiarato ai fini delle imposte sul reddito) o alla propria attività economica
Modifica all'articolo 25-quinquies del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231, in materia di responsabilità degli enti (Legge 199/2016, articolo 6)	Con l'articolo 6 viene aggiunto il reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro tra quelli per i quali è prevista la responsabilità amministrativa degli enti, di cui al Dlgs 231/2001. La sanzione pecuniaria a carico dell'ente "responsabile" del reato di caporalato è stabilita tra 400 quote e 1.000 quote (articolo 25-quinquies)

NORMA	CONTENUTO
Modifica all'articolo 12 della legge 11 agosto 2003 n. 228, in materia di Fondo per le misure antitratta <i>(Legge 199/2016, articolo 7)</i>	L'articolo 7 modifica l'articolo 12 della legge n. 228 del 2003 prevedendo l'assegnazione al Fondo anti-tratta dei proventi delle confische ordinate a seguito di sentenza di condanna o di patteggiamento per il delitto di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro di cui all'articolo 603-bis del codice penale
Modifiche all'articolo 6 del decreto legge 24 giugno 2014 n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014 n. 116, in materia di Rete del lavoro agricolo di qualità <i>(Legge 199/2016, articolo 8)</i>	L'articolo 8 modifica la normativa che ha istituito presso l'Inps la cosiddetta "Rete del lavoro agricolo di qualità"
Disposizioni per il supporto dei lavoratori che svolgono attività lavorativa stagionale di raccolta dei prodotti agricoli <i>(Legge 199/2016, articolo 9)</i>	L'articolo 9 prevede la predisposizione di un piano di interventi contenente misure per la sistemazione logistica e il supporto dei lavoratori che svolgono attività lavorativa stagionale di raccolta dei prodotti agricoli , nonché idonee forme di collaborazione con le sezioni territoriali della Rete del lavoro agricolo di qualità (anche per la realizzazione di modalità sperimentali di collocamento agricolo modulate a livello territoriale)
Riallineamento retributivo nel settore agricolo <i>(Legge 199/2016, articolo 10)</i>	L'articolo 10 reca disposizioni in materia di contratti di riallineamento retributivo di cui all'articolo 5, comma 1, del DI 510/199
Clausola di invarianza finanziaria <i>(Legge 199/2016, articolo 11)</i>	L'articolo 11 costituisce la clausola di invarianza finanziaria. Gli interventi previsti dal provvedimento in esame dovranno, quindi, essere attuati con le risorse disponibili a legislazione vigente
Entrata in vigore <i>(Legge 199/2016, articolo 12)</i>	Il provvedimento è entrato in vigore il 4 novembre 2016
Fonte: Camera dei deputati – Servizio studi	